



Giunta Camerale N. 42 del 30/03/2015

OGGETTO Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015): valutazioni in merito alla razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie delle P.A. (art. 1, commi 611 - 614).

Riferisce il Segretario Generale.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) è stata pubblicata sulla GU Serie Generale n. 300 del 29/12/2014 - Suppl. Ordinario n. 99, e come è noto è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2015. Si tratta di una legge composta da un unico articolo e 735 commi.

I commi dal 611 al 614 prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un processo di riorganizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute da una serie di pubbliche amministrazioni espressamente individuate dalla norma, tra cui vi sono anche le Camere di commercio.

L'obiettivo è la riduzione entro il 31 dicembre 2015 del numero delle società, per contenerne la spesa, anche sulla base di alcuni criteri individuati.

I principali criteri sono l'eliminazione delle società e delle partecipazioni sociali non indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (anche mediante liquidazione e cessione), nonché delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate o enti pubblici strumentali (anche mediante fusione) e la riorganizzazione interna delle società per contenere i costi di funzionamento (anche mediante riduzione delle remunerazione degli organi).

Con un emendamento approvato al Senato è stato, inoltre, inserito il criterio della soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Per raggiungere l'obiettivo di razionalizzazione, il comma 612 prevede entro il 31 marzo 2015 la definizione e l'approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, corredato da relazione tecnica, che deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Il comma 613 precisa che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedendo né l'abrogazione né la modifica delle previsioni normative originarie.

In materia di personale e regime fiscale, per l'attuazione dei piani operativi, il comma 614 rinvia all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 563 a 568-ter, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che disciplinano le procedure di mobilità di personale tra società partecipate ed il reimpiego del personale in esubero e del comma 568-bis, relativamente al regime fiscale delle operazioni di scioglimento e di alienazione delle società controllate.


Più in generale, con riferimento alle società partecipate, si sottolinea come sia necessaria una lettura complessiva della normativa sul tema, vista la stratificazione nel tempo di norme e parziali abrogazioni delle stesse.



In particolare, nel dettare le nuove regole, il comma 611 richiama espressamente la legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) ed in particolare i commi da 27 a 29 dell'articolo 3 che prevedevano innanzitutto il divieto per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e quindi anche per le Camere di commercio di costituire società per la produzione di beni e di servizi non strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Inoltre, le norme menzionate prevedevano che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle già detenute dovessero essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata, trasmettendola alla sezione competente della Corte dei conti. Infine veniva posto un termine, più volte prorogato, entro il quale le amministrazioni dovevano cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate. Tale termine era stato da ultimo prorogato di 12 mesi (e cioè fino al 31/12/2014) con la legge di stabilità dello scorso anno, prevedendo inoltre che, decorso tale periodo, la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto ed entro 12 mesi dalla cessazione la società deve liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato.

Unioncamere Emilia Romagna, facendo seguito ad un primo incontro del Comitato dei Segretari Generali delle Camere di commercio ed alla trattazione di un punto all'OdG "Avvio riflessione sulle Partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali" e sulle tempistiche previste dalla legge di stabilità 2015, all'art 1 commi 611-614, ha provveduto a trasmettere uno "schema ad albero", da seguire per la predisposizione del "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute" di cui al comma 612 della legge di stabilità 2015 che viene riportato qui di seguito:



Occorre quindi in primo luogo analizzare quali siano le società partecipate dalla Camera di commercio di Ravenna che rientrano nella tipologia descritta al punto b) comma 611 della legge di stabilità 2015 (soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti). Da una prima indagine tali società da dismettere potrebbero essere:

- O.M.C. Società Consortile a R. L.
- Società di Area Terre di Faenza Società Consortile a R. L.
- Ravenna Terminal Passeggeri S.R.L.
- Delta 2000 Società Consortile a R. L.
- L'Altra Romagna Società Consortile a R. L.
- Tecno Holding S.p.A.



- Unioncamere Emilia Romagna Servizi S.R.L.
- Consorzio della Pera dell'Emilia Romagna I.G.P.
- Consorzio Pesca e Nettare di Romagna I.G.P.

Successivamente, fra le restanti società partecipate con un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori, occorre valutare quali siano o meno le società e le partecipazioni sociali indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali così come previsto al punto a) comma 611 della legge di stabilità 2015 (eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione).

Di tali società, quelle operanti a livello locale sono:

- Porto Intermodale Ravenna S.P.A. S.A.P.I.R.
- Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Società Consortile a R. L.
- Parco della Salina di Cervia S.R.L.

Mentre quelle legate al sistema camerale nazionale e regionale sono:

- Infocamere - Soc. Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni
- Borsa Merci Telematica Italiana Soc. Consortile per Azioni
- Ecocerved Società Consortile a R. L.
- Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - ISNART Soc. Consortile per Azioni
- Tecnoservicecamere Soc. Consortile per Azioni
- Job Camere S.R.L.
- Tecnoborsa - Consorzio per lo Sviluppo del Mercato Immobiliare Soc. Consortile per Azioni
- IC Outsourcing Società Consortile a R. L.
- Uniontrasporti Società Consortile a R. L.

Per ulteriore informazione occorre ricordare che numerose Camere di commercio hanno già avviato la procedura di dismissione di varie partecipazioni in società legate al sistema camerale nazionale e regionale, non ritenendole più strettamente indispensabili ai fini del raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

Da ultimo, per completezza di informazione, si rammenta che il presente provvedimento di razionalizzazione non interessa le Fondazioni e sono già in scioglimento e liquidazione le seguenti società partecipate:

- Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna - S.TE.P.RA Soc. Consort. Mista a R. L.
- Brisighella Medioevale S.R.L.
- Retecamere Società Consortile a R. L.

La norma inoltre prevede, fino al 31/12/2015, alcuni incentivi volti ad incoraggiare il processo di razionalizzazione. Al riguardo, vengono riconfermati gli incentivi fiscali per le operazioni di scioglimento o alienazione previsti dalla legge 147/2013 articolo 1, comma 568-bis, che stabilisce: *Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere: a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e*



catastali si applicano in misura fissa. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi; b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Si ricorda che questo Ente, con delibere di Giunta n. 13 del 26 gennaio 2015 e n. 28 del 2 marzo 2015, ha rinviato l'adozione del presente atto ad una successiva seduta.

L'ufficio preposto che si occupa delle partecipazioni, dopo un'accurata e dettagliata analisi, ha redatto uno schema del *Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute* (allegato 1), nonché una *Relazione tecnica a corredo del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie* (allegato 2). Dal *Piano operativo di razionalizzazione* si può ritenere che:

- le società partecipate legate al sistema camerale nazionale e regionale (società di sistema) sono da reputare “necessarie” in considerazione, sia delle motivazioni che hanno portato alla loro costituzione e quindi dell'attività societaria svolta che rientra nelle finalità istituzionali dell'Ente, sia della loro stabilità finanziaria e dei positivi risultati di bilancio. Si ritiene, in ogni caso, nell'ambito del suddetto piano di razionalizzazione, di dismettere la quota di partecipazione in Tecno Holding S.p.A. A tal proposito, occorre segnalare che la società ha comunicato nei giorni scorsi l'avvio delle attività volte a consentire in tempi brevi l'eventuale liquidazione della quota di competenza;
- la partecipazione ai due Consorzi, in considerazione dei relativi statuti che prevedono in caso di recesso la perdita del diritto alla restituzione dei contributi a qualsiasi titolo versati, può essere considerata da mantenere;
- le società Delta 2000 Società Consortile a R. L. e L'Altra Romagna Società Consortile a R. L., essendo GAL (Gruppo di Azione Locale), e cioè, società nate allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale che gestiscono i contributi finanziari erogati dall'Unione Europea e dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sono da considerare “necessarie”;
- la partecipazione in Porto Intermodale Ravenna S.P.A. S.A.P.I.R. è ritenuta strategica in considerazione del fatto che, pur svolgendo principalmente l'attività di impresa portuale di imbarco e sbarco merci nel porto di Ravenna, promuove lo sviluppo più complessivo del Porto, attraverso la progettazione urbanistica delle aree destinate alla logistica e si attiva per la realizzazione di nuovi insediamenti portuali, direttamente o tramite le società controllate e partecipate, nelle aree ancora disponibili;
- la partecipazione in O.M.C. Società Consortile a R. L. è ritenuta strategica per le attività di promozione del settore offshore e di tutta la filiera dell'industria petrolifera con un considerevole riscontro a livello mondiale e conseguente caratterizzazione del territorio provinciale a cui fanno seguito importanti ricadute economiche. Si ricorda in proposito che la Camera di commercio di Ravenna oltre ad averne promosso la costituzione, rappresenta punto di riferimento degli enti locali ravennati nella compagine societaria;



- può essere invece opportuno dismettere la quota di partecipazione in Ravenna Terminal Passeggeri S.R.L. in considerazione alle difficoltà della società di continuare a sostenersi economicamente, nonché le quote di partecipazione in Società di Area Terre di Faenza Società Consortile a R. L. e Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Società Consortile a R. L. in quanto l'ente camerale può così attendere economie finanziarie derivanti dalle mancate contribuzioni annuali. Inoltre, nell'ambito del suddetto piano di razionalizzazione, si è inteso dismettere la quota di partecipazione in Parco della Salina di Cervia S.R.L., società quest'ultima, utilissima al Comune di Cervia, che svolge anche attività commerciale.

Il Segretario Generale precisa infine che, anche laddove le partecipazioni verranno mantenute, si indirizzeranno alle stesse società una serie di lettere invitandole al contenimento dei costi gestionali, per non aggravare in futuro la posizione degli enti soci.

Al termine della relazione il Presidente Gigante effettua alcune puntualizzazioni e spiega i ragionamenti che si sono effettuati, di concerto con gli altri enti locali, in relazione alle azioni di Sapir e di altre partecipate locali.

Prende poi la parola il dott. Tiziano Samorè che, nella sua veste di Presidente di Ravenna Terminal Passeggeri, spiega sinteticamente le ragioni che hanno portato negli ultimi anni ad una serie di perdite d'esercizio. L'essere il terminal di Ravenna particolarmente legato a quello di Venezia e le incertezze che si sono registrate sul turismo da crociera nell'alto Adriatico ne hanno ridimensionato drasticamente l'attività.

Interviene il Sig. Solaroli che chiede alcuni chiarimenti in relazione alla Società d'area Terre di Faenza, che proprio recentemente ha cambiato il Presidente.

La dott.ssa Capelli suggerisce di cercare di comprendere bene l'attività operativa messa in capo ai Gal, invitando gli stessi a relazionare alla Cciao sulla loro attività.

Il dott. Gasperoni esprime apprezzamento per le schede tecniche che si sono formulate e concorda con quanto affermato dalla collega Capelli, perché è importante capire che tipo di ritorno si ha sul territorio grazie all'attività dei Gal.

Anche l'ing. Curti concorda con quanto affermato da Capelli e Gasperoni.

Il Sig. Misirocchi al termine esprime alcune valutazioni in merito ai Consorzi della pera e della pesca nettarina e riferisce che nel mondo agricolo si sta discutendo in ordine alle azioni intraprese da questi organismi. Suggerisce di non dismetterli in un momento particolare, come quello attuale, anche in considerazione del peso che la frutticoltura ha nella nostra provincia.

LA GIUNTA

- udita la relazione del Segretario Generale e il dibattito che ne è seguito;
- vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e in particolare le prescrizioni previste dall'art. 1, commi dal 611 al 614;
- considerata la situazione delle partecipazioni sociali della Camera di commercio di Ravenna esposta in premessa e meglio evidenziata in modo analitico nel *“Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute”* allegato 1 alla presente delibera;
- vista la *“Relazione tecnica a corredo del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie”* allegato 2 alla presente delibera;
- all'unanimità:



Camera di Commercio
Ravenna

d e l i b e r a

- 1) di approvare il *“Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute”* e la *“Relazione tecnica a corredo del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie”*, allegati 1 e 2 alla presente delibera;
- 2) di procedere alla dismissione delle quote di partecipazione nelle società Ravenna Terminal Passeggeri s.r.l., Società di Area Terre di Faenza Società Consortile a r. l., Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Società Consortile a r. l., Parco della Salina di Cervia S.R.L. e Tecno Holding S.p.A.;
- 3) di mantenere le quote di partecipazione nelle restanti società in quanto ritenute indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- 4) di pubblicare sul sito internet istituzionale dell'ente e di inviare alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, come previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 comma 612, il piano succitato, corredato dell'apposita relazione tecnica.

Documento Firmato Digitalmente